

Significati e riflessi a proposito della Sentenza della Consulta n. 4/2024

A mio giudizio la Sentenza in questione ha portata limitata per la sua specificità, cioè rivolta a coloro che hanno attivato un contenzioso (non ancora concluso con decisione di merito del giudice adito) contro la mancata progressione economica nel triennio 1991, 1992, 1993 della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), in particolare per il personale della Polizia di Stato, disciplinato dalla legge 121/1981 e dalle previsioni del contratto dei Ministeri (D.P.R. 44/1990, art. 9, c. 4 e 5), a seguito del decreto legge Amato 384/1992, convertito in legge 438/1992 (art. 7, c.1), che in realtà si limitava a prorogare “sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego)” (quindi bloccava il rinnovo dei contratti del triennio 1991, 1992, 1993, non anche i contenuti e le previsioni dei contratti in scadenza al 31/12/1990, ma che rimanevano evidentemente in vigore in regime di *prorogatio*).

In realtà lo stesso art. 7 della legge Amato citata (commi 2, 3, 4) bloccava, ma solo per l'anno 1993, tutti gli incrementi retributivi del personale dirigente dello Stato e, comunque, tutti gli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici ed addirittura l'incremento (nel 1993 sul 1992) delle somme relative ai fondi di incentivazione e per il miglioramento dei servizi.

Senonché l'art. 51, c.3, legge 388/2000 è intervenuto, in via retroattiva e con errata interpretazione autentica (in realtà unilaterale ed interessata, per indirizzare a favore delle pubbliche amministrazioni il contenzioso in atto) per escludere maggiorazioni alla RIA a favore dei dipendenti pubblici relativamente al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che andava orientandosi in senso opposto, correttamente interpretando lettera e spirito dell'art. 7, c.1, della legge 438/1992 (Amato).

La Sentenza della Consulta n. 4/2024 ha dichiarato giustamente l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, c.3, della legge 388/2000, per le seguenti principali ragioni:

1. il principio di non retroattività della legge costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica;
2. il controllo di costituzionalità, in tal caso, diventa ancora più importante quando l'intervento legislativo “incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un'amministrazione pubblica”, essendo precluso al legislatore “ di risolvere specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le parti coinvolte nel giudizio”;
3. inoltre “solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso”;
4. pertanto l'illegittimità costituzionale si configura in questo caso per violazione - tra l'altro - dei principi della certezza del diritto e dell'equo processo, di cui agli artt. 3, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione vigente, in quest'ultimo caso con riferimento all'art. 6 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

(CEDU), in ragione della “solida sinergia” che deve regnare tra principi costituzionali interni e “principi contenuti nella CEDU”.

A me non risulta che nel Comparto sanitario, area della dirigenza medica, ci sia stato per il personale dipendente un blocco dell’incremento della progressione della RIA, tranne forse che per l’anno 1993 (*ope legis*), anche se “dall’1 gennaio 1997 sono abrogati i meccanismi di automatico incremento della retribuzione per classi e scatti legati all’anzianità individuale” (ai sensi dell’art. 47 CCNL 1994/1997, area della dirigenza medica e veterinaria, 1° biennio).

Quindi, a mio giudizio, la Sentenza n. 4/2024 della Consulta non può avere efficacia diretta con riferimento al Comparto sanitario ed al personale dirigenza medica, nonostante l’importanza della RIA, voce retributiva utile sia ai fini previdenziali che dell’indennità premio di servizio, ma segnala una mutata sensibilità della Corte costituzionale in materia di diritti (costituzionalmente riconosciuti) in capo ai pubblici dipendenti, in servizio attivo o in quiescenza, che salutiamo con favore e speranza visti i contenziosi in atto in materia di

gravi penalizzazioni subite dai pensionati, titolari di pensioni medio-alte, a proposito di indicizzazione delle pensioni in godimento.

Dott. Carlo Sizia, Esperto previdenziale FEDER.S.P.eV.